

Notiziario quindicinale

a cura dell'Ufficio Politiche Contrattuali e del Lavoro

Numero 4/2010

Roma, 5 Marzo 2010

Protocollo n. 332.11/10 EM/st

Siglata ipotesi di accordo di rinnovo CCNL Turismo

E' stata siglata il 4 marzo 2010 tra ASSOTURISMO, ASSHOTEL, ASSOCAMPING, ASSOVIAGGI, FIBA, FIEPET, con l'assistenza di CONFESERCENTI, e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS UIL l'ipotesi di accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti delle imprese del turismo.

Il nuovo contratto decorrerà dal 1° gennaio 2010 e sarà valido sino al 30 aprile 2013.

L'ipotesi di accordo di rinnovo riporta nelle premesse la volontà delle parti di condividere azioni positive nei confronti delle istituzioni al fine di determinare scelte fondamentali per il rilancio del settore del turismo tra cui in particolare: stagionalità, ammortizzatori sociali, politiche fiscali, ritardi del pagamenti della PA, e decontribuzione e detassazione del salario variabile.

Riportiamo qui di seguito una sintesi delle novità più significative previste dall'ipotesi di accordo, seguendo l'ordine degli argomenti.

Pari opportunità

Le Parti hanno impegnato la Commissione permanente per le pari opportunità istituita presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo a portare a termine entro il 30 giugno 2010 l'analisi dell'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore.

Per acquisire i dati necessari allo svolgimento di tale analisi, la Commissione - nel rispetto delle disposizioni di tutela della riservatezza dei dati personali - potrà avvalersi anche delle informazioni statistiche disponibili presso gli organismi bilaterali (Osservatorio, EBN, Fonter, Fondo Aster, Marco Polo) nonché presso gli enti pubblici e le amministrazioni competenti.

Secondo livello di contrattazione e premio di risultato

Assegnato da questo rinnovo un importante ruolo alla contrattazione integrativa sia aziendale che territoriale.

Le parti hanno convenuto che la contrattazione integrativa sarà realizzata in un periodo intermedio tra la data di stipula del presente contratto e quella di scadenza dello stesso. Conseguentemente, considerando le specifiche intese realizzate con il rinnovo contrattuale, è stata sottolineata l'esigenza che **le piattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa vengano presentate a partire dal 1° gennaio 2011**. Copia delle piattaforme sarà inviata anche alle parti stipulanti il CCNL e all'archivio dei contratti istituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo.

La parte destinataria della piattaforma convocherà **il primo incontro entro trenta giorni** dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della piattaforma - o dalla scadenza del contratto in essere se successiva - non sia avvenuta l'attivazione del tavolo di trattativa o in presenza di difficoltà nel corso del negoziato, una delle parti potrà chiedere l'intervento delle organizzazioni nazionali stipulanti il CCNL. Le organizzazioni nazionali, a fronte della richiesta, provvederanno a convocare in apposito incontro da svolgersi nel territorio competente tra tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento della contrattazione di secondo livello.

Le parti hanno istituito **un premio di risultato connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo, aziendale o territoriale**.

Il premio sarà erogato con la retribuzione di ottobre 2012.

Per la pratica attuazione di quanto previsto al comma precedente sono stanziati i seguenti importi lordi:

livello	euro
A, B	279,00
1, 2, 3	237,00
4, 5	210,00
6S, 6, 7	168,00

Il premio è destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1° luglio 1993 da aziende o associazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.

L'accordo integrativo potrà individuare casi in cui, in presenza di situazioni di difficoltà economico produttiva che possano comportare il ricorso ad ammortizzatori

sociali o comunque determinino risultati che si discostino negativamente dai valori raggiunti dal territorio di riferimento, **l'azienda non sarà tenuta all'erogazione del premio.**

Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi delle disposizioni del CCNL Turismo che regolano la materia, **non venga definito un accordo integrativo entro il 30 settembre 2012**, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di ottobre 2012, i seguenti importi:

livello	euro
A, B	166,00
1, 2, 3	141,00
4, 5	125,00
6S, 6, 7	100,00

Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita al contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione che i programmi si concludano entro un arco temporale non superiore a quello di vigenza contrattuale e che i relativi accordi vengano sottoscritti anche dalle organizzazioni nazionali stipulanti il CCNL, salvo successiva proroga concordata dalle stesse parti.

Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto dell'attuale prassi contrattuale, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal CCNL.

Le parti si sono date atto di aver stipulato l'accordo nel presupposto che gli importi del premio vengano ammessi a beneficiare dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. Qualora tale ipotesi non si realizzi, le parti assicureranno l'invarianza dei costi, adottando i necessari correttivi.

Sostegno al reddito ed Enti Bilaterali

Il 30% della quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'Ente Bilaterale Territoriale è destinato al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, previo accordo tra l'associazione territoriale di categoria a cui l'azienda è iscritta o conferisce mandato e le Organizzazioni sindacali territoriali, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati dall'Ente Bilaterale Territoriale, con apposito regolamento, redatto sulla base del Regolamento Tipo allegato al contratto, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza Nazionale.

Per le aziende multilocalizzate, la quota del 30% del contributo contrattuale di competenza dell'Ente Bilaterale Territoriale, destinata al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, è accantonata in un apposito fondo costituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo. Tali somme saranno erogate direttamente dall'EBN nei limiti e

con le modalità di cui ai regolamenti allegati al presente CCNL. A tal fine, si considerano multilocalizzate le aziende che, essendo articolate in più unità produttive ubicate in regioni diverse e facendo capo a più di un ente bilaterale, abbiano accentrato in un'unica provincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli enti bilaterali del settore turismo.

In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, **restano salve le regolamentazioni territoriali già in essere ed effettivamente funzionanti** in coerenza con le previsioni della precedente normativa contrattuale alla data del 27 luglio 2007, come già individuate dall'EBN, che pertanto continueranno ad essere applicate con le modalità definite da ciascun territorio.

L'azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, **rimane obbligata** verso i lavoratori aventi diritto all'erogazione delle prestazioni assicurate dall'Ente bilaterale competente. Tale regime riguarda in particolare le disposizioni sul sostegno al reddito.

Le parti convengono sull'opportunità di svolgere un'analisi approfondita delle modalità di organizzazione e funzionamento della rete degli enti bilaterali del turismo.

In tale ambito, particolare attenzione sarà dedicata alla ricognizione delle risorse disponibili, delle funzioni effettivamente svolte, delle risorse destinate allo svolgimento di tali funzioni, anche analizzando i servizi realmente resi dagli enti bilaterali e dai centri di servizio ai lavoratori ed alle imprese.

Per lo svolgimento di tale analisi, le parti si avvarranno dell'assistenza tecnica dell'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo, che presenterà un primo rapporto in tempi utili per consentire alle parti di esaminare i risultati e di assumere le conseguenti determinazioni entro il 30 giugno 2010.

Contratti a termine

L'accordo prevede una deroga generalizzata alla disciplina della trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato nei casi di superamento del limite temporale di 36 mesi, qualora nel contratto individuale sia prevista per il lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione. Nel caso in cui il diritto di precedenza non venga accordato si applicano le disposizioni dell'accordo del 17 giugno 2008.

Lavoro extra e di surroga

L'insieme dei casi in cui è ammesso il ricorso al lavoro extra è stato **ampliato includendo anche le attività svolte durante il fine settimana e durante le festività.**

Appalto di servizi

In caso di appalto di servizi di pulizia e riassetto delle camere, l'appaltante dovrà utilizzare appaltatori che si impegnino a corrispondere, **ai lavoratori che già**

prestavano servizio con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'azienda appaltante (da 6 mesi antecedenti al cambio di appalto) un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quanto previsto dal CCNL Turismo (assistenza sanitaria inclusa) . Tale garanzia si applica unicamente ai lavoratori che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro.

Le disposizioni suddette non si applicano ai villaggi turistici e ai complessi turistico ricettivi dell'aria aperta.

Sono fatte salve le disposizioni degli accordi territoriali che regolano la materia.

Lavoratori stranieri

Le parti si sono impegnate a promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali sarà richiesto il cofinanziamento del fondo di formazione continua per il settore terziario.

Gli **Enti Bilaterali territoriali** del settore Turismo possono svolgere attività di assistenza ai lavoratori stranieri ai fini del disbrigo delle pratiche utili al rinnovo del permesso di soggiorno.

Le parti affidano all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo il compito di predisporre la traduzione in lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, rumeno) di una sintesi dei principali diritti e doveri dei lavoratori, che sarà predisposta dalle parti stesse.

Modalità di godimento del riposo settimanale

L'accordo chiarisce il quadro normativo contrattuale di applicazione delle disposizioni di legge in tema di godimento del riposo settimanale (articolo 9, decreto legislativo n. 66 del 2003). Per effetto delle nuove disposizioni **la possibilità di fruire del riposo settimanale ad intervalli più lunghi di una settimana** - purché la durata complessiva, ogni quattordici giorni, corrisponda a non meno di ventiquattro ore consecutive ogni sei giornate effettivamente lavorate - **è estesa all'intero anno.**

Tali modalità di godimento del riposo settimanale rispondono ad esigenze oggettive tipiche del settore turismo in quanto volte a favorire:

- l'organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle aziende che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
- la conciliazione della vita professionale dei lavoratori con la vita privata e le esigenze familiari.

Apprendistato e formazione esclusivamente aziendale

L'accordo introduce la possibilità di svolgere la formazione per l'apprendista esclusivamente all'interno dell'azienda.

La formazione aziendale è costituita da percorsi di formazione formale, informale e non formale, comprensivi di un monte ore di formazione di base e di formazione tecnico professionale.

L'attività formativa può essere svolta dal datore di lavoro, anche avvalendosi di strutture formative esterne organizzate o dell'ente bilaterale. La formazione può essere svolta anche tramite lo strumento della formazione in modalità e-learning ed in tal caso anche l'attività di accompagnamento potrà essere svolta attraverso l'impiego delle tecnologie informatiche e strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto.

L'azienda autocertificherà la propria capacità formativa e il rispetto del CCNL e delle norme in materia di assistenza sanitaria enti bilaterali e formazione continua, attraverso la dichiarazione allegata all'accordo, che andrà inviata all'Ente bilaterale del turismo competente per territorio (o all'EBN per le aziende multilocalizzate), provvedendo ad effettuare la formazione nella sua interezza, assumendone la responsabilità, e attestando la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore) in possesso di titolo di studio secondario oppure idonea posizione aziendale e almeno due anni di documentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel piano formativo individuale;
- b) profilo professionale rientrante tra quelli individuati nell'accordo ed esplicitazione, eventuale, delle aree tematiche su cui verte la formazione, in rapporto alla specifica aziendale e/o del percorso individuale.
- c) compilazione della "scheda formativa".

Il datore di lavoro che intenda optare per la formazione esclusivamente aziendale invierà una comunicazione all'ente bilaterale del turismo competente per territorio.

L'impegno formativo è stato graduato in relazione al livello di inquadramento come segue:

- 120 ore medie annue per i livelli secondo e terzo;
- 100 ore medie annue per i livelli quarto, quinto e sesto super;
- 80 ore medie annue per il livello sesto.

L'impegno formativo viene ulteriormente ridotto (di un quarto) nel caso in cui l'azienda si avvalga dell'ente bilaterale per la verifica del piano formativo individuale. Inoltre, la durata della formazione sarà proporzionale alla durata del rapporto di lavoro (vedi apprendistato stagionale). Ad esempio, per un apprendista inquadrato al quarto livello, nel caso di ricorso all'ente bilaterale, in luogo della durata standard di 120 ore annue prevista dalla legge, si avrà un impegno formativo di 75 ore annue. Nel caso di un apprendista stagionale, assunto per quattro mesi, la durata della formazione sarà pari a 30 ore.

Sono parte integrante dell'intesa i contenuti standard dei singoli profili formativi.

Sospensione dei rapporti di lavoro

Previste novità in materia di part-time post partum l'accoglimento delle domande passa dal 3% al 5% della forza lavoro dall' 1 gennaio 2011.

Novità anche su aspettativa non retribuita e di malattie oncologiche.

Classificazione del personale

Implementata la classificazione del personale delle **aziende alberghiere**:

Livello primo

- responsabile tecnico area alberghiera villaggi turistici, intendendosi per tale colui che coordina e gestisce il servizio di ricevimento, portineria e camere (housekeeping);

Livello terzo

- coordinatore ricevimento villaggi turistici, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità del coordinamento tecnico-funzionale del servizio di ricevimento;
- coordinatore housekeeping villaggi turistici;

Implementata la classificazione del personale delle **imprese di viaggio e turismo**

- Quadro A
 - capo area, responsabile unico di più agenzie di viaggi facenti capo ad una stessa azienda, anche se ubicate in località diverse, compresi i network di agenzie di viaggio.
- Quadro B
 - responsabile dei sistemi informativi di network di agenzie di viaggio con attività centralizzata;
 - responsabile marketing di network di agenzie di viaggio;
 - responsabile sviluppo e assistenza di network di agenzie di viaggio.

Livello primo

- addetto assistenza e sviluppo aggregativo di network di agenzie di viaggio;
- addetto ai sistemi informativi di network di agenzie di viaggio;

Trattamento economico

La paga base di cui all'articolo 144 del CCNL Turismo 22 luglio 2003, come modificato dall'accordo di rinnovo del 31 luglio 2007, è incrementata con le gradualità e le decorrenze di seguito indicate:

livello	gen-10	set-10	mar-11	set-11	mar-12	set-12	apr-13	totale
A	14,26	21,38	21,38	21,38	21,38	35,63	28,49	163,90
B	13,20	19,80	19,80	19,80	19,80	32,99	26,37	151,76
1	12,30	18,44	18,44	18,44	18,44	30,74	24,57	141,37
2	11,24	16,86	16,86	16,86	16,86	28,09	22,46	129,23

3	10,60	15,90	15,90	15,90	15,90	26,50	21,18	121,88
4	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	25,00	20,00	115,00
5	9,38	14,07	14,07	14,07	14,07	23,45	18,74	107,85
6s	9,02	13,53	13,53	13,53	13,53	22,55	18,02	103,71
6	8,89	13,34	13,34	13,34	13,34	22,23	17,77	102,25
7	8,33	12,50	12,50	12,50	12,50	20,83	16,65	95,81

Per le imprese del settore della ristorazione collettiva, le parti, in considerazione degli effetti della crisi strutturale che investe il comparto e delle problematiche relative all'aumento del costo delle materie prime, al mancato adeguamento dei prezzi all'inflazione, al ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, alla difficoltà di recupero degli aumenti contrattuali nei confronti della committenza, si danno atto e convengono che tali peculiari situazioni rendono indispensabile prevedere un differimento, rispetto alla tempistica generale, degli aumenti contrattuali di cui al presente contratto. Pertanto, gli importi corrispondenti ai nuovi valori retributivi spettanti per il periodo gennaio – giugno 2010 saranno erogati a **decorrere dal mese di luglio 2010**, in sette rate mensili. In caso di sospensione del rapporto l'erogazione dei suddetti importi avverrà a partire dal primo mese utile.

Quanto stabilito al comma precedente trova applicazione anche nei confronti **delle imprese di viaggio e turismo**, in considerazione degli effetti della crisi strutturale che investe il comparto e delle problematiche connesse al fenomeno della disintermediazione.

I nuovi valori di paga base relativi al mese di gennaio 2010 elencati al comma 1 si applicano solo ai rapporti di lavoro in essere alla data di stipula del presente Contratto.

Gli incrementi di paga base relativi al mese di gennaio 2010 saranno corrisposti con la retribuzione del mese di febbraio 2010, salvo quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3.

Retribuzione dei lavoratori extra e di surroga

La tabella di cui al terzo comma dell'articolo 148 del CCNL Turismo 22 luglio 2003, come modificato dall'accordo di rinnovo del 31 luglio 2007, è modificata come segue:

livello	gen-10	set-10	mar-11	set-11	mar-12	set-12	apr-13
4	12,43	12,57	12,71	12,84	12,98	13,21	13,44
5	11,85	11,98	12,11	12,24	12,37	12,59	12,81
6s	11,33	11,46	11,58	11,71	11,83	12,04	12,25
6	11,19	11,32	11,44	11,56	11,69	11,89	12,10
7	10,48	10,59	10,71	10,82	10,94	11,13	11,33

I nuovi valori retributivi relativi al mese di gennaio 2010 elencati nella tabella che precede si applicano solo ai rapporti di lavoro in essere alla data di stipula del presente Contratto.

Qui di seguito si riporta prima tabella riferita alla prima tranche di aumento

Turismo livelli	Tabella Generale		P. Es. e Stab. B MINORI Alberghi e Camp. Minori		
		P BASE 1/1/10		P BASE 1/1/10	P BASE 1/1/10
QA	€	1.392,40	€	1.386,72	€ 1.381,04
QB	€	1.253,93	€	1.248,77	€ 1.243,60
	1 €	1.132,47	€	1.127,31	€ 1.122,14
	2 €	994,01	€	989,62	€ 985,23
	3 €	910,57	€	906,70	€ 902,82
	4 €	832,75	€	829,39	€ 826,04
	5 €	750,91	€	747,81	€ 744,71
	6s €	703,68	€	700,84	€ 698,00
	6 €	686,45	€	683,61	€ 680,77
	7 €	612,57	€	609,99	€ 607,41
Appr 2 0-12	€	795,21	€	791,70	€ 788,18
Appr 2 13-24	€	844,91	€	841,18	€ 837,45
Appr 2 25-36	€	894,61	€	890,66	€ 886,71
Appr 2 37-48	€	944,31	€	940,14	€ 935,97
Appr 3 0-12	€	728,46	€	725,36	€ 722,26
Appr 3 13-24	€	773,98	€	770,70	€ 767,40
Appr 3 25-36	€	819,51	€	816,03	€ 812,54
Appr 3 37-48	€	865,04	€	861,37	€ 857,68
Appr 4 0-12	€	666,20	€	663,51	€ 660,83
Appr 4 13-24	€	707,84	€	704,98	€ 702,13
Appr 4 25-36	€	749,48	€	746,45	€ 743,44
Appr 4 37-48	€	791,11	€	787,92	€ 784,74
Appr 5 0-12	€	600,73	€	598,25	€ 595,77
Appr 5 13-24	€	638,27	€	635,64	€ 633,00
Appr 5 25-36	€	675,82	€	673,03	€ 670,24
Appr 6s 0-12	€	562,94	€	560,67	€ 558,40
Appr 6s 13-24	€	598,13	€	595,71	€ 593,30
Appr 6s 25-36	€	633,31	€	630,76	€ 628,20
Appr 6 0-12	€	549,16	€	546,89	€ 544,62
Appr 6 13-24	€	583,48	€	581,07	€ 578,65